Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 49 del 1° marzo 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 1° marzo 1993 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23

COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONI 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimenti dal n. 3/1/1993 al n. 3/221/1993).

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/1/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACCURETIC
PARKE-DAVIS
14 CPR 028295018 **L. 26.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1114

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/2/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ACEQUIDE
RECORDATI
14 CPR 028317016 **L. 26.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1115

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/3/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ADVANTAN
SCHERING
CREMA 0,1% 20 G 028159010 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1116

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/4/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947. n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ADVANTAN
SCHERING
POM 0,1% 20 G 028159022 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1117

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/5/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ADVANTAN
SCHERING
UNG 0,1% 20 G 028159034 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1118

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/6/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALCOVER
CT
OS 12 FL 10 ML 027751078 **L. 77.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1119

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/7/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALCOVER
CT
SCIR 140 ML 027751066 **L. 80.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1120

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/8/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ALOMIDE
ALCON
COLL 0,1% 5 ML 027384015 **L. 10.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1121

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/9/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANGIOGRAFIN
SCHERING
65% F 30 ML 021838077 **L. 8.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1122

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/10/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ANGIOGRAFIN
SCHERING
65% FL 100 ML 021838089 **L. 21.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1123

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/11/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

AUXNORM

SKF

1 FL LIOF 4 UI + 1 F SOLV 027744022 **L. 114.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1124

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/12/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BA 20140

BRACCO

INFUS 1 FL 250 ML 24 ME/ML 028452011 **L. 126.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1125

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/13/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BA 20140
BRACCO
INFUS 1 FL 500 ML 24 ME/ML 028452023 **L. 175.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1126

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/14/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BBR 820901
BOEHR. MANNH.
14 CPR 10 MG 028252017 **L. 17.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1127

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/15/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BBR 820901

BOEHR. MANNH.

INFUS 1 F 200 MG 20 ML 028252031 **L. 28.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1128

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/16/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci,

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BBR 820901

BOEHR. MANNH.

IV 5 F 10 MG 2 ML 028252029 **L. 10.050**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1129

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/17/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BFO/23
BIOM. FOSCAMA
20 CPR 750 MG 027829011 **L. 38.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1130

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/18/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BFO/23
BIOM. FOSCAMA
OS GRAT 10 BUST 1500 ME 027829035 **L. 38.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1131

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/19/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BFO/23

BIOM. FOSCAMA

OS GRAT 20 BUST 750 MG 027829023 **L. 38.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1132

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/20/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO VAXOM

BYK GULDEN

AD 10 CPS 026029052 **L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1133

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/21/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO VAXOM
BYK GULDEN
AD 30 CPS 026029064 **L. 32.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1134

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/22/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO VAXOM
BYK GULDEN
BB 10 CPS 026029076 **L. 8.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1135

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/23/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO VAXOM

BYK GULDEN

BB 30 CPS	026029088	**L. 19.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1136

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/24/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO-MUNAL

GENTILI

AD 10 CPS	026609014	**L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1137

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/25/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO-MUNAL
GENTILI

AD 30 CPS	026609026	**L. 32.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1138

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/26/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO-MUNAL
GENTILI

BB 10 CPS	026609038	**L. 8.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1139

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/27/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCHO-MUNAL
GENTILI

BB 30 CPS	026609040	**L. 19.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1140

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/28/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BRONCO/82
ISM

30 CPR	026224016	**L. 32.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1141

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/29/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

BV/82

COOP. FARMAC.

30 CPR 026422016 **L. 32.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1142

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/30/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARNOVIS

DUNCAN

INIETT 5 F 2 G 025379088 **L. 28.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1143

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/31/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CARNOVIS
DUNCAN
OS 10 FL 2 G 025379090 **L. 32.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1144

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/32/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEDAX
SCHER PLOUGH
4 BUST 400 MG 027849090 **L. 33.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1145

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/33/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEDAX
SCHER PLOUGH
4 CPS 400 MG 027849076 **L. 33.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1146

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/34/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEDAX
SCHER PLOUGH
6 BUST 200 MG 027849088 **L. 26.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1147

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/35/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEDAX
SCHER PLOUGH
6 CPS 200 MG 027849064 **L. 26.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1148

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/36/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEDAX
SCHER PLOUGH
GRAT 15 G 027849102 **L. 43.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1149

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/37/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEFAM «2000»
MAGIS
IM IV 1 FL + 1 F 024294062 **L. 17.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1150

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/38/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CEFAMEN «2000»
MENARINI
IV 1 FL + 1 F 025094083 **L. 17.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1151

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/39/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CHIMONO

LUSOFARMACO

5 CPR 400 MG 027957024 **L. 34.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1152

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/40/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CHIRIAX

ROUSSEL PHAR

6 CPR 150 MG 028058055 **L. 31.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1153

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/41/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CHIRIAX
ROUSSEL PHAR

6 CPR 200 MG	028058067	**L. 39.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1154

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/42/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CHIRIAX
ROUSSEL PHAR

6 CPS 150 MG	028058079	**L. 31.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1155

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/43/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

CHIRIAX
ROUSSEL PHAR
6 CPS 200 MG 028058081 **L. 39.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1156

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/44/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DASKIL
SAMIL
16 CPR 125 MG 028629020 **L. 43.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1157

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/45/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DASKIL
SAMIL
8 CPR 250 MG 028629018 **L. 43.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1158

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/46/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DASKIL
SAMIL
CREMA 1% 30 G 028629032 **L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1159

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/47/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DEBENIL
TAKEDA
30 CONF 45 MG 027586015 **L. 48.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1160

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/48/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DERMODIS
FARMADES
CREMA 0,1% 20 G 028649010 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1161

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/49/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DERMODIS
FARMADES
POM 0,1% 20 G 028649022 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1162

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/50/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DERMODIS
FARMADES
UNG 0,1% 20 G 028649034 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1163

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/51/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIORALYTE
RHONE POULEN
20 BUST 027675014 **L. 7.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1164

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/52/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DIORALYTE
RHONE POULEN
ANANAS 20 BUST 027675038 **L. 7.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1165

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/53/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è cosi determinato:

DIORALYTE

RHONE POULEN

CILIEGIA 20 BUST 027675026 **L. 7.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1166

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/54/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è cosi determinato:

DRAGANON

ROCHE

20 CPR 750 MG 027773023 **L. 38.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1167

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/55/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DRAGANON
ROCHE
OS GRAT 10 BUST 1500 MG 027773035 **L. 38.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1168

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/56/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

DRAGANON
ROCHE
OS GRAT 20 BUST 750 MG 027773011 **L. 38.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1169

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/57/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

EFRIVIR
MAGIS

CREMA 10 G	027534078	**L. 24.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1170

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/58/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ESAFOSFINA
BIOM. FOSCAMA

FLEBO FL 10 G 100 ML + DEFL	008783134	**L. 22.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1171

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/59/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ESKATROPE

S.K. BEECHAM

1 FL LIOF 4 UI + 1 F SOLV 027743020 **L. 114.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1172

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/60/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ESTO

ANGELINI

14 CPR 500 MG 028062014 **L. 47.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1173

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/61/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ESTO
ANGELINI
IM IV 3 F 1000 MG 5 ML 028062038 **L. 31.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1174

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/62/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ESTO
ANGELINI
OS 10 FL 500 MG 5 ML 028062026 **L. 34.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1175

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/63/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FAMODIL
SIGMATAU
20 CPR 20 MG 025924022 **L. 33.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1176

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/64/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FLUVEAN
FORMENTI
6 CEROTTI 10 × 5 CM 027806013 **L. 11.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1177

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/65/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FOSCAVIR
ASTRA-SIMES
INFUS 1 FL 250 ML 24 MG/ML 028192019 **L. 126.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1178

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/66/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FOSCAVIR
ASTRA SIMES
INFUS 1 FL 500 ML 24 MG/ML 028192021 **L. 175.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1179

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/67/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

FOY

LEPETIT

IV 1 FL LIOF 100 MG + 1 F	026829010	L. **44.600**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1180

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/68/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GASTRIDIN

MERCK SHARP

20 CPR 20 MG	025925025	L. **33.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1181

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/69/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GASTROGRAFIN
SCHERING
OS FL 100 ML 023085020 **L. 21.300**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1182

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/70/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GFS
ERBAMONT IT.
14 CPR 100 MG 028307027 **L. 47.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1183

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/71/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GFS

ERBAMONT IT.

IM IV 3 F LIOF 250 MG + 3 F 028307015 **L. 31.600**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1184

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/72/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIAVIS

BRACCO

14 CPR 500 MG 028105017 **L. 47.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1185

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/73/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIAVIS

BRACCO

IM IV 3 F 1000 MG 5 ML 028105031 **L. 31.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1186

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/74/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIAVIS

BRACCO

OS 10 FL 500 MG 5 ML 028105029 **L. 34.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1187

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/75/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni,

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale e stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali,

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIFOSER

POLI

14 CPR 100 MG 028302014 **L. 47.750**

Tale prezzo. fisso ed unico su tutto il territorio nazionale. è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1188

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/76/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIFOSER

POLI

IM IV 3 F LIOF 250 MG + 3 F 028302026 **L. 31.600**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1189

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/77/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIOS
FARM. ERBA
14 CPR 100 MG 028300010 **L. 47.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1190

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/78/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci,

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GLIOS
FARM. ERBA
IM IV 3 F LIOF 250 MG+3 F 028300022 **L. 31.600**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993.

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1191

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/79/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947 n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GRANULOKINE
ROCHE
1 FL 1 ML 0,3 MG 027772033 **L. 247.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1192

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/80/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

GRANULOKINE
ROCHE
1 FL 1,6 ML 0,48 MG 027772045 **L. 336.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1193

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/81/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

HIDEBEN

CYANAMID

30 CONF 45 MG 027585013 **L. 48.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1194

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/82/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE

NYCOMED

FL 100 ML 150 MG I/ML 027877024 **L. 94.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1195

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/83/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 100 ML 300 MG I/ML 027877099 **L. 181.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1196

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/84/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 100 ML 350 MG I/ML 027877113 **L. 210.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1197

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/85/1993)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 20 ML 200 MG I/ML 027877036 **L. 30.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1198

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/86/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 20 ML 250 MG I/ML 027877051 **L. 37.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1199

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/87/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 20 ML 300 MG I/ML 027877075 **L. 38.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1200

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/88/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 50 ML 150 MG I/ML 027877012 **L. 48.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1201

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/89/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 50 ML 200 MG I/ML 027877048 **L. 63.300**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1202

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/90/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5,

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 50 ML 250 MG I/ML 027877063 **L. 78.600**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1203

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/91/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 50 ML 300 MG I/ML 027877087 **L. 93.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1204

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/92/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IMAGOPAQUE
NYCOMED
FL 50 ML 350 MG I/ML 027877101 **L. 108.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1205

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/93/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «150»
BRACCO
1 FL 100 ML 028282200 **L. 104.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1206

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/94/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «150»
BRACCO
1 FL 150 ML 028282263 **L. 154.300**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1207

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/95/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n., 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «150»
BRACCO
1 FL 200 ML 028282325 **L. 201.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1208

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/96/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «150»
BRACCO
1 FL 250 ML 028282388 **L. 248.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1209

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/97/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «150»
BRACCO
1 FL 50 ML 028282085 **L. 53.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1210

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/98/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «150»
BRACCO
1 FL 75 ML 028282147 **L. 78.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1211

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/99/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO
1 FL 100 ML 028282212 **L. 137.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1212

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/100/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO
1 FL 150 ML 028282275 **L. 201.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1213

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/101/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO
1 FL 200 ML 028282337 **L. 264.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1214

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/102/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO
1 FL 250 ML 028282390 **L. 328.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1215

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/103/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO
1 FL 50 ML 028282097 **L. 70.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1216

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/104/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO
1 FL 75 ML 028282150 **L. 104.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1217

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/105/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «200»
BRACCO

1 F 10 ML	028282010	**L. 18.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1218

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/106/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni,

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «250»
BRACCO

1 FL 100 ML	028282224	**L. 168.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1219

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/107/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «250»
BRACCO
1 FL 150 ML 028282287 **L. 248.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1220

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/108/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «250»
BRACCO
1 FL 200 ML 028282349 **L. 328.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1221

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/109/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «250»
BRACCO
1 FL 250 ML 028282402 **L. 386.050**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1222

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/110/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «250»
BRACCO
1 FL 50 ML 028282109 **L. 87.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA..

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1223

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/111/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «250»
BRACCO
1 FL 75 ML 028282162 **L. 129.300**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1224

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/112/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 F 10 ML 028282022 **L. 22.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1225

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/113/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 F 20 ML 028282034 **L. 42.950**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1226

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/114/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 100 ML 028282236 **L. 201.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1227

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/115/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 150 ML 028282299 **L. 296.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1228

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/116/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 200 ML 028282352 **L. 380.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1229

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/117/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 250 ML 028282414 **L. 433.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1230

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/118/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 30 ML 028282059 **L. 63.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1231

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/119/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 50 ML 028282111 **L. 104.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1232

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/120/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «300»
BRACCO
1 FL 75 ML 028282174 **L. 154.300**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1233

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/121/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 F 20 ML 028282046 **L. 49.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1234

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/122/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 100 ML 028282248 **L. 233.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1235

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/123/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 150 ML 028282301 **L. 341.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1236

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/124/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 200 ML 028282364 **L. 410.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1237

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/125/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 250 ML 028282426 **L. 498.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1238

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/126/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 30 ML 028282061 **L. 73.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1239

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/127/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 50 ML 028282123 **L. 120.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1240

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/128/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «350»
BRACCO
1 FL 75 ML 028282186 **L. 176.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1241

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/129/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO
1 FL 100 ML 028282251 **L. 264.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1242

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/130/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO
1 FL 150 ML 028282313 **L. 380.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1243

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/131/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363,

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO

1 FL 200 ML	028282376	**L. 462.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1244

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/132/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO

1 FL 250 ML	028282438	**L. 553.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1245

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/133/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO

1 FL 30 ML	028282073	**L. 84.050**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1246

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/134/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO

1 FL 50 ML	028282135	**L. 137.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1247

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/135/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

IOMERON «400»
BRACCO
1 FL 75 ML 028282198 **L. 201.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1248

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/136/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISOCEF
RECORDATI
4 BUST 400 MG 027850092 **L. 33.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1249

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/137/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISOCEF
RECORDATI
4 CPS 400 MG 027850078 **L. 33.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1250

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/138/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISOCEF
RECORDATI
6 BUST 200 MG 027850080 **L. 26.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1251

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/139/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISOCEF
RECORDATI
6 CPS 200 MG 027850066 **L. 26.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1252

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/140/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ISOCEF
RECORDATI
GRATT 15 G 027850104 **L. 43.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1253

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/141/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

JALUGEN PLUS
IBSA

15 GARZE	028440028	**L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1254

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/142/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

JALUGEN PLUS
IBSA

CREMA 25 G	028440016	**L. 9.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1255

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/143/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LAMISIL
SANDOZ
16 CPR 125 MG 028176016 **L. 43.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1256

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/144/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LAMISIL
SANDOZ
8 CPR 250 MG 028176028 **L. 43.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1257

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/145/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LAMISIL
SANDOZ.

CREMA 1% 30 G	028176030	**L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1258

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/146/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LAMPOMANDOL
AGIPS

IM 1 FL 2 G + 1 F 5 ML	024307050	**L. 16.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1259

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/147/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEFCAR
GLAXO
INIETT 5 F 2 G 025378086 **L. 28.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1260

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/148/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LEFCAR
GLAXO
OS 10 FL 2 G 025378098 **L. 32.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1261

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/149/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LUPIDON «G»
BRUSCHETTINI

SC 12 F 1 ML	027387048	**L. 133.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1262

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/150/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

LUPIDON «H»
BRUSCHETTINI

SC 12 F 1 ML	027387036	**L. 130.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1263

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/151/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MANDOKEFF
LILLY
IM IV 1 FL 2 G 024286078 **L. 17.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1264

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/152/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MAXAQUIN
SCHIAP SEARL
5 CPR 400 MG 027943048 **L. 34.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1265

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/153/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEDOCARNITIN
MEDOSAN
IV 5 F 1 G 028841017 **L. 15.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1266

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/154/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEDOCARNITIN
MEDOSAN
OS 10 FL 1 G 028841029 **L. 22.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1267

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/155/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8017
MENARINI
20 CPR 750 MG 027780028 **L. 38.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1268

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/156/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8017
MENARINI
OS GRAT 10 BUST 1500 MG 027780030 **L. 38.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1269

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/157/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8017

MENARINI

OS GRAT 20 BUST 750 MG 027780016 **L. 38.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1270

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/158/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8026

MENARINI

14 CPR 10 MG 028262018 **L. 17.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1271

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/159/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8026

MENARINI

INFUS 1 F 200 MG 20 ML 028262032 **L. 28.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1272

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/160/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MEN 8026

MENARINI

IV 5 F 10 MG 2 ML 028262020 **L. 10.050**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1273

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/161/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METAFAR
LAFARE
IM 1 FL 1000 MG 1 F 027909062 **L. 20.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1274

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/162/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METAFAR
LAFARE
IM 1 FL 500 MG 1 F 027909050 **L. 12.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1275

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/163/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

METINAL IDANTOINA
BAYROPHARM

L 30 CPR	006432037	**L. 3.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1276

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/164/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MONOS
S.K. BEECHAM

6 CPR 150 MG	028048039	**L. 31.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1277

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/165/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MONOS
S.K. BEECHAM
6 CPR 200 MG 028048041 **L. 39.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1278

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/166/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

MUCOLYSIN «600»
PROTER
20 CPR 023380114 **L. 10.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1279

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/167/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEUPOGEN
DOMPE BIOTEC
1 FL 1 ML 0,3 MG 028216036 **L. 247.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1280

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/168/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEUPOGEN
DOMPE BIOTEC
1 FL 1,6 ML 0,48 MG 028216048 **L. 336.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1281

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/169/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali,

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEURONIL
ELLEM
14 CPR 100 MG 028301012 **L. 47.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1282

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/170/1993)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni,

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

NEURONIL
ELLEM
IM IV 3 F LIOF 250 MG + 3 F 028301024 **L. 31.600**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1283

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/171/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci:

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

ORIHO GYNEST DEPOT
CILAG
15 OVULI 027781018 **L. 28.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1284

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/172/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PERLINGANIT
SCHWARZ
1 FL 50 ML 50 MG 027317027 **L. 11.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1285

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/173/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PERLINGANIT
SCHWARZ

10 F 10 ML 10 MG	027317015	**L. 23.800**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1286

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/174/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PF 89
PASTOR FARIN

15 GARZE	028441020	**L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1287

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/175/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PF 89
PASTOR FARIN
CREMA 25 G 028441018 **L. 9.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1288

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/176/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

POROSTENINA
SAVIO
SPRAY 100 UI/DOSE 027315047 **L. 68.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1289

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/177/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROSTAR
FIRMA
10 CPR 2 MG 028651014 **L. 10.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1290

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/178/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROSTÁR
FIRMA
14 CPR 10 MG 028651038 **L. 51.950**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1291

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/179/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROSTAR
FIRMA
14 CPR 5 MG 028651026 **L. 36.550**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1292

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/180/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROSTAVASIN
SCHWARZ
INFUS 1 F 20 MCG 027584010 **L. 35.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1293

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/181/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROVERA
UPJOHN
12 CPR 10 MG 020328237 **L. 4.050**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1294

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/182/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROVERA
UPJOHN
12 CPR 5 MG 020328213 **L. 3.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1295

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/183/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

PROVERA

UPJOHN

20 CPR 2,5 MG	020328201	**L. 3.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1296

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/184/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

QARI

MEDIOLANUM

6 CPR 150 MG	028028052	**L. 31.700**

Tale prezzo. fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1297

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/185/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

QARI
MEDIOLANUM
6 CPR 200 MG 028028064 **L. 39.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1298

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/186/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

QARI
MEDIOLANUM
6 CPS 150 MG 028028076 **L. 31.700**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1299

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/187/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

QARI

MEDIOLANUM

6 CPS 200 MG	028028088	**L. 39.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1300

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/188/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

QUINAZIDE

MALESCI

4 CPR	028331015	**L. 26.450**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1301

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/189/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

REC-ONO
RECORDATI
INFUS 1 F 20 MCG 027666015 L. **35.250**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1302

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/190/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SANIFER
ESSETÌ
CS 10 FL 40 MG 024777070 L. **13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1303

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/191/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SANIFER

ESSETI

20 CPR MAST 40 MG 024777082 **L. 23.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1304

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/192/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOGRAFIN

SCHERING

35% IV 1 FL 250 ML 023878162 **L. 36.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1305

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/193/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOGRAFIN
SCHERING

.70% 1 FL 250 ML	023878150	**L. 49.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1306

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/194/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOGRAFIN
SCHERING

70% INF 1 FL 130 ML	023878147	**L. 37.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1307

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/195/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOGRAFIN

SCHERING

70% IV 1 F 25 ML	023878109	**L. 9.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1308

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/196/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOGRAFIN

SCHERING

70% IV 1 FL 100 ML	023878135	**L. 29.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1309

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/197/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SELECTOGRAFIN
SCHERING
70% IV 1 FL 50 ML 023878123 **L. 15.950**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1310

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/198/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SIRDALUD
SANDOZ
30 CPR 2 MG 025852017 **L. 17.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1311

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/199/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SIRDALUD
SANDOZ
30 CPR 4 MG 025852029 **L. 26.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1312

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/200/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SIRDALUD
SANDOZ
30 CPR 6 MG 025852031 **L. 34.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1313

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/201/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SPA-S-852
SPA
30 CPR 2 MG 028019014 **L. 17.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1314

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/202/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SPA-S-852
SPA
30 CPR 4 MG 028019026 **L. 26.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1315

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/203/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

SPA-S-852
SPA
30 CPR 6 MG 028019038 **L. 34.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1316

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/204/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TERBITEF
WANDER
16 CPR 125 MG 028630022 **L. 43.850**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1317

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/205/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TERBITEF
WANDER
8 CPR 250 MG 028630010 **L. 43.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1318

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/206/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TERBITEF
WANDER
CREMA 1% 30 G 028630034 **L. 13.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1319

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/207/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TILDIEM
LIRCA
14 CPS 300 MG 025278060 **L. 26.950**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1320

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/208/1993)

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIMOSINA ALFA - 1
SCLAVO
1 FL LIOF 2 MG + 1 F 028364014 **L. 169.650**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1321

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/209/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIZA
SAMIL

30 CPR 2 MG	027290016	**L. 17.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1322

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/210/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIZA
SAMIL

30 CPR 4 MG	027290028	**L. 26.100**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1323

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/211/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

TIZA
SAMIL
30 CPR 6 MG 027290030 **L. 34.150**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1324

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/212/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UNIQÙIN
ALFA WASS
5 CPR 400 MG 027944040 **L. 34.000**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1325

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/213/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UROGRAFIN
SCHERING
1 F 20 ML 76 × 100 010277046 **L. 7.200**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1326

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/214/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

UROGRAFIN
SCHERING
IV FL 100 ML 010277059 **L. 20.900**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1327

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/215/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VANCOCINA A.P.
LILLY

IV FL PV 500 MG	016334043	**L. 30.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1328

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/216/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VIDEX
BR.MY.SQUIBB

60 CPR 100 MG	028341042	**L. 262.950**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1329

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/217/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VIDEX
BR.MY. SQUIBB
60 CPR 150 MG 028341055 **L. 393.300**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1330

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/218/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VIDEX
BR.MY. SQUIBB
60 CPR 25 MG 028341028 **L. 67.400**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1331

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/219/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VIDEX
BR.MY. SQUIBB
60 CPR 50 MG 028341030 **L. 132.500**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1332

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/220/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale,* il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VISUCLOBEN ANTIBIOTICO
MERCK SHARP
SOSP OFT 10 ML 026585024 **L. 7.350**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1333

DELIBERAZIONE 5 febbraio 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento numero 3/221/1993).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale è stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialità medicinali;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, che proroga fino a tutto il 1993 le norme dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79 ed in particolare gli artt. 1 e 5;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1993 del presidente della commissione prezzo farmaci;

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita al pubblico della seguente specialità medicinale è così determinato:

VISUCLOBEN DECONGEST
MERCK SHARP
SOSP OFT 10 ML 026592028 **L. 5.750**

Tale prezzo, fisso ed unico su tutto il territorio nazionale, è comprensivo di IVA.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente tribunale amministrativo regionale nei termini di legge.

Roma, 5 febbraio 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A1334

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651335) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera *di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare* anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**664 000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *s avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L	**1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1 500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189